



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle previsioni di legge, statutarie e regolamentari, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Senato accademico dell'Ateneo.

### Art. 2

#### Convocazione e ordine del giorno

1. Il Senato accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, una volta al mese, con la sola eccezione del mese di agosto, salva la necessità di convocazione per la gestione di affari urgenti o emergenziali.
2. Entro la fine di ciascun anno accademico è fissato il calendario delle riunioni dell'anno successivo.
3. La convocazione è effettuata, con comunicazione via posta elettronica, mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Il Senato accademico può essere convocato in via straordinaria, per iniziativa del Rettore, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, mediante comunicazione via posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti del Senato. In tale ultimo caso il Rettore provvede alla convocazione in base all'urgenza dell'argomento, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
5. Il Rettore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo conto anche delle proposte avanzate dal Direttore Generale, finalizzate a garantire il regolare ed efficiente funzionamento dei servizi dell'Ateneo. Il Rettore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno cinque giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno quattro componenti del Senato.
6. Il Rettore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, fino a ventiquattro ore prima della riunione.
7. Nuovi argomenti possono essere introdotti eccezionalmente nell'ordine del giorno durante la seduta, su proposta del Rettore o di singoli componenti del Senato, a condizione che nessuno dei presenti si opponga.
8. I componenti del Senato accademico che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, mediante posta elettronica, al Rettore o al Direttore Generale entro l'orario di convocazione della riunione.

### Art. 3

#### Documentazione

1. L'indice analitico degli argomenti all'ordine del giorno è allegato alla convocazione; contestualmente alla loro trasmissione è messa a disposizione dell'Organo la documentazione necessaria a consentire a ciascun Senatore di acquisire la dovuta conoscenza sugli argomenti da esaminare, di regola tramite accesso in modalità online all'area riservata al Senato. La tempistica di trasmissione della documentazione può variare in caso di argomenti di estrema complessità e/o urgenza o di quelli la cui istruttoria dipenda anche da procedimenti che comportino la deliberazione di altri Organi dell'Ateneo.



2. La documentazione relativa alle integrazioni dell'ordine del giorno, autorizzate dal Rettore dopo l'invio della convocazione, viene messa a disposizione contestualmente all'inserimento del nuovo argomento.
3. Nel caso di seduta straordinaria, l'indice analitico e la documentazione sono messi a disposizione dei Senatori fino a ventiquattro ore prima della seduta.
4. L'eventuale presentazione in seduta di documentazione non anticipata nei termini previsti, richiede l'assenso della maggioranza assoluta dei presenti.

## Art. 4

### Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Senato accademico è necessario che tutti i suoi componenti siano stati formalmente convocati via posta elettronica e che sia presente la maggioranza assoluta degli stessi.
2. Le riunioni sono presiedute e dirette dal Rettore o, in sua assenza, dal Prorettore Vicario, che ne coordina i lavori con le modalità più idonee a consentire un funzionale svolgimento degli stessi, assicurando alla trattazione di ogni argomento adeguato spazio in relazione alla sua complessità. Il potere di proposta compete al Rettore o, in sua assenza, al Prorettore vicario.
3. Alle riunioni del Senato partecipano il Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Prorettore vicario, i Prorettori.
4. Prendono altresì parte, su invito del Rettore, laddove sia prevista all'ordine del giorno la discussione di argomenti che richiedano una trattazione di tipo specialistico, docenti, dirigenti e/o funzionari dell'Ateneo, nonché consulenti esterni, al fine di fornire informazioni e dati tecnici in merito alle proposte di delibera sottoposte all'esame del Senato.
5. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Rettore. Su invito del Rettore gli argomenti possono essere illustrati anche dal Prorettore Vicario, dal Direttore Generale o da un altro relatore chiamato a prendere la parola.
6. Durante la discussione degli argomenti, i Senatori valorizzano la riunione con l'apporto delle proprie competenze e conoscenze e analizzano i diversi argomenti contribuendo ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole. Durante gli interventi è consentito ai Senatori esprimere compiutamente il proprio pensiero e le proprie argomentazioni politico-strategiche e/o tecniche, purché attinenti all'oggetto della trattazione. Le tempistiche di intervento sono stabilite dal Rettore, in qualità di Presidente dell'Organo. È richiesto il giusto contegno e l'assunzione di toni e atteggiamenti rispettosi di tutti gli interlocutori, conformi ai principi etici e consoni alla natura dell'Organo.
7. Ogni Senatore, all'atto della discussione di un argomento, è tenuto a dare comunicazione di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in relazione a una decisione di competenza del Senato, e ad allontanarsi volontariamente dalla sala, o a disconnettersi dalla seduta telematica, fino al termine della deliberazione sull'argomento oggetto di potenziale conflitto di interesse.
8. Ciascun Senatore può richiedere durante la seduta che, in relazione ad uno specifico argomento all'ordine del giorno, venga inserita nel verbale una propria dichiarazione scritta, della quale viene data lettura durante la seduta, che può essere trasmessa agli uffici competenti anche nei giorni successivi alla seduta.
9. Le sedute del Senato accademico non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza di personale di assistenza al Direttore Generale, per l'attività di verbalizzazione delle sedute. Gli invitati ai sensi del comma 4 non possono assistere al momento della votazione.
10. Nel corso della seduta i Senatori possono presentare interpellanze orali, su materie di stretta competenza dell'Organo. Le interpellanze, adeguatamente contestualizzate, sono raccolte e



compiutamente trattate per la risposta nel punto dedicato alle “Varie ed eventuali”. Non sono ammesse interpellanze al di fuori delle sedute, o che comunque non consentano un adeguato contraddittorio da parte dei soggetti interessati.

11. Le sedute del Senato accademico ordinarie e straordinarie possono svolgersi in modalità telematica, nei casi e con le modalità disciplinate dal Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento telematico delle sedute degli Organi collegiali.

## **Art. 5**

### **Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Rettore o, in sua assenza, del Prorettore vicario. Per maggioranza assoluta si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei presenti/votanti.
2. Ogni Senatore ha diritto che del suo voto contrario, o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale della riunione.
3. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti alla medesima materia, il Senato accademico può decidere, su proposta del Rettore, che essi diano luogo a una votazione unificata. È comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Senato di esprimere il proprio voto in maniera distinta sui singoli punti.
4. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, o nominativamente via chat nel caso di seduta svolta in modalità telematica. In quest'ultimo caso, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino parere contrario o astensione per iscritto tramite chat.
5. Per delibere che riguardino persone, o comunque nei casi previsti dalle leggi vigenti, su proposta del Rettore o di altro componente del Senato, approvata dalla maggioranza dei componenti del Senato stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto avvalendosi di modalità telematiche di espressione del voto.
6. Ai fini dell'approvazione di una deliberazione, il voto di astensione equivale al voto contrario.
7. L'allontanamento volontario dalla sala dove si tiene la seduta, o la disconnessione volontaria in caso di seduta telematica, non è da considerarsi come dichiarazione di astensione e quindi come forma di partecipazione al voto, e produce l'abbassamento del *quorum* necessario per l'adozione della delibera.
8. In relazione a tematiche di cui è opportuno acquisire informazioni ai fini di atti ricognitivi o di controllo, anche in previsione di future deliberazioni, il Senato prende atto della documentazione presentata e delle argomentazioni esposte, senza effettuare una votazione.

## **Art. 6**

### **Prerogative dei componenti del Senato accademico**

1. I Senatori accettano la carica nella consapevolezza di poter dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento dei compiti loro affidati e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. L'assunzione della carica è subordinata alla verifica di situazioni di potenziali conflitti di interesse e/o di inopportunità, che l'interessato è comunque tenuto personalmente a segnalare al Rettore, ove ne sia già a conoscenza.
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del Regolamento generale, in caso di mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle sedute del Senato, ovvero di assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annuali, il componente decade dal suo incarico.



3. I Senatori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'interesse dell'Università, nel rispetto dei principi e dei valori riconosciuti e adottati dall'Ateneo nel Codice etico di comportamento.
4. I Senatori hanno diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle strutture organizzative per il tramite dell'Ufficio di supporto agli Organi, agli atti già nella disponibilità dell'Amministrazione, necessari all'assolvimento del mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; tale richiesta deve essere riscontrata con tempestività.
5. Le richieste che comportino, a carico delle strutture interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni o estrazioni di dati sono oggetto di valutazione da parte del Presidente, d'intesa con il Direttore Generale.
6. Ogni Senatore ha diritto ad accedere alle delibere e ai verbali del consiglio di amministrazione, dal giorno successivo a ciascuna seduta dell'organo.
7. I Senatori sono tenuti a non divulgare atti e informazioni riservati conosciuti in ragione dell'assolvimento del mandato istituzionale, anche dopo la scadenza dello stesso, e a osservare un generale dovere di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge. I Senatori si astengono dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi notizie, informazioni e dati concernenti l'Ateneo acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.
8. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente del Senato accademico ha la facoltà di divulgare all'interno della comunità universitaria, tramite abilitazione del proprio indirizzo di posta nominativo e nel rispetto della normativa e dei principi in materia di riservatezza, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e di acquisire dalla stessa elementi di valutazione, nelle materie di competenza del Senato.

## **Art. 7**

### **Segretario del Senato**

1. Il Direttore Generale esercita la funzione di Segretario verbalizzante e può farsi assistere, per le operazioni relative, da uno o più funzionari da lui designati, in numero comunque non superiore a tre. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assolve dal Direttore Generale Vicario, ove nominato, o da altro/a Dirigente di ruolo designato/a dallo stesso Direttore Generale.
2. Il Segretario ha l'obbligo di informare l'Organo, ove richiesto, del contenuto delle proposte di delibera presentate, delle loro conseguenze in termini amministrativi ed operativi, delle responsabilità connesse alle decisioni adottate. Ha altresì il compito di presidiare sul corretto funzionamento dell'Organo, in relazione agli ambiti che attengono il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

## **Art. 8**

### **Verbalizzazione**

1. Il verbale illustra in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni, dando anche conto delle opinioni degli intervenuti e delle motivazioni alla base delle stesse.
2. Ciascun verbale di seduta indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire



al Segretario, nei giorni successivi alla seduta, un breve testo scritto.

3. Il verbale è approvato di norma nella riunione successiva. I verbali sono sottoscritti dal Rettore, o in caso di sua assenza, dal Prorettore vicario, e dal Segretario e sono registrati nel sistema di gestione documentale.
4. Il verbale è messo a disposizione dei Senatori prima della riunione di approvazione per le eventuali osservazioni, raccolte dal Segretario.

## **Art. 9**

### **Pubblicità degli atti**

1. Le deliberazioni del Senato accademico sono pubbliche. Dei loro contenuti, in forma sintetica, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza.

## **Art. 10**

### **Commissioni e riunioni istruttorie**

1. In relazione a specifiche materie o argomenti particolari, il Senato accademico può istituire, con propria deliberazione, Commissioni permanenti, fra cui quella disciplinata dal comma 17 dell'art. 26 dello Statuto, o gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di verifica e consultive. Le Commissioni non esprimono deliberazioni in merito all'argomento esaminato.
2. Le Commissioni operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Senato. Le riunioni delle Commissioni istruttorie si svolgono di norma in modalità telematica.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore. Esso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.